

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 24.05.2010

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

CIRCOLARE 11/A

OGGETTO: Circolare Inps sull'iscrivibilità a tale ente dei soggetti che prestano attività sportive

Dopo che il Ministero del Lavoro (interpello n. 59 del 10.07.2009) aveva chiarito che l'assoggettamento dei lavoratori "sportivi": *"a contribuzione enpals non può discendere dalla mera denominazione dell'attività quale – palestra - si ritiene che qualora l'attività svolta dal datore di lavoro non sia di natura – sportiva – ma consista esclusivamente in cure estetiche o di recupero motorio, debba essere assoggettata a contribuzione Inps"* sul tema torna tale istituto previdenziale, con la **circolare n. 66 del 18.05.2010** laddove fornisce degli utili chiarimenti in merito alla corretta individuazione delle categorie di lavoratori da assicurare obbligatoriamente all'Enpals piuttosto che all'Inps stessa.

Ricordando che il D.M. del 15 marzo 2005 estendeva l'ambito di operatività dell'obbligo di iscrizione all'Enpals non solo agli *"addetti agli impianti sportivi"* ma includeva *"gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi"*; l'Inps precisa che per quanto riguarda suddette categorie di lavoratori, questi sono soggetti all'assicurazione presso l'Enpals a prescindere dalla natura giuridica, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro.

Già la risposta del Ministero aveva chiarito che l'estensione dell'ambito applicativo dell'iscrizione all'Enpals, riguarda sempre e comunque attività di

natura sportiva, e anche l'Enpals* stesso aveva rilevato la **necessità di un'imprecindibile correlazione tra la prestazione lavorativa e la natura sportiva dell'attività**, escludendo in maniera chiara l'eventualità che l'obbligo assicurativo presso questo ente potesse discendere dalla mera denominazione quale "palestra" dell'attività per la quale si presta servizio.


L'Inps precisa come sia necessario, nell'analisi del caso concreto, compiere un'attenta verifica sull'attività complessivamente svolta dal singolo ente e sulle professionalità in esso impiegate in modo da compiere un corretto inquadramento degli obblighi contributivi che ne conseguono. Pertanto le aziende che operano gestendo palestre e strutture all'interno delle quali viene effettivamente svolta attività a carattere sportivo, andranno inquadrate nel settore dell'industria e graverà su di esse un obbligo assicurativo dei lavoratori presso l'Enpals; viceversa, le strutture all'interno delle quali si pratica esclusivamente attività estetica o di recupero motorio continueranno a essere inquadrate nel settore artigiano con conseguente obbligo assicurativo dei propri dipendenti presso l'Inps.

Pertanto l'inquadramento presso l'Enpals appare indiscutibile per le c.d. "palestre" gestite da associazioni o società sportive dilettantistiche, negli altri casi si dovrà verificare, indipendentemente dal nomen iuris dato all'attività, se questa è di carattere squisitamente sportivo i lavoratori che se ne occupano saranno ricondotti all'Enpals, se, invece, prevalesse l'attività estetica o di recupero motorio all'Inps.

Analogamente, in relazione al corretto inquadramento da garantire ai datori di lavoro esercenti attività di gestione piscine, viene ribadito che se le piscine vengono utilizzate per la pratica di attività sportiva, queste attività saranno inserite nel settore dell'industria e i lavoratori rientranti nelle categorie di cui al D.M. 15/03/2005 dovranno conseguentemente essere assicurati presso l'Enpals; qualora invece nella piscina si svolgesse esclusivamente attività di educazione motoria, allora l'attività sarà inquadrata nel settore terziario dell'artigianato e i lavoratori andranno assicurati all'Inps.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli



* La circolare Enpals n.7/2006, nell'interpretare la nozione di "addetti agli impianti sportivi" contenuta nel testo del decreto ministeriale 15 marzo 2005 punto 20), aveva circoscritto tale categoria "al personale la cui prestazione è direttamente collegata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno".